

SENATO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

10 FEBBRAIO 2011

256ª Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro dello sviluppo economico Romani.

*Interviene, altresì, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.
La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (n. 319)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MURA** (*LNP*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegato al resoconto di seduta.

Il senatore **Marco FILIPPI** (*PD*) formula un sincero apprezzamento al Relatore per la serietà del lavoro svolto e per aver recepito nella proposta di osservazioni i suggerimenti avanzati dalla minoranza. Annuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il presidente **GRILLO**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, proposto dal Relatore.

La Commissione approva.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 319

La 8ª Commissione, esaminato per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, e considerato che esso rispecchia sostanzialmente il contenuto della direttiva europea n. 114 del 2008 oggetto di recepimento,

esprime osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- l'indicazione, in varie parti dell'articolato del "Prefetto territorialmente competente" appare, in generale, di difficile interpretazione per infrastrutture che, per loro natura, sono distribuite su vaste porzioni del territorio nazionale (reti energetiche, reti dei trasporti, ecc.);

- appare necessario inserire nello schema di decreto criteri di individuazione anche di quelle infrastrutture critiche che, pur localizzate in altri Stati, possono arrecare conseguenze negative sul nostro Paese (per esempio, perché situate in prossimità del confine);

- sarebbe opportuno effettuare una valutazione preliminare dei costi a carico dei proprietari o dei concessionari di infrastrutture classificate come ICE (infrastrutture critiche europee), conseguenti all'applicazione della direttiva oggetto di recepimento, con particolare riferimento a tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo;

- occorre evitare che quanto previsto dal presente schema di decreto non crei inutili e dannose duplicazioni di adempimenti e procedure derivanti dalla sovrapposizione con misure normative, anche comunitarie, già operative in settori particolari, come quello portuale, (Regolamento UE n. 725/2004 e decreto legislativo n. 203 del 6 novembre 2007 attuativo della direttiva 2005/65/UE);

- si invita il Governo, per meglio garantire la qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo del Paese, a studiare delle misure atte a prevenire interruzioni o degradi nell'operatività delle strutture critiche nazionali e interregionali, con una visione sistemica che tenga conto delle diverse interdipendenze che esistono tra le varie infrastrutture e con il territorio e, a tal fine, coinvolgendo tutti i Ministeri competenti;

- considerato che l'articolo 5, nella formulazione attuale, pone in capo al Ministero dello sviluppo economico, per quello che riguarda il settore dell'energia, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti, l'individuazione delle infrastrutture potenzialmente critiche e valutato che tale funzione dovrebbe estendersi, oltre che alle infrastrutture localizzate nel nostro Paese, anche a quelle ubicate all'estero, appare opportuno, alla fine del comma 2, inserire la frase " ... con riferimento a quelle ubicate sia sul territorio nazionale sia in altri Stati membri dell'UE."

- all'articolo 6, comma 4, si suggerisce di sopprimere l'espressione "Ai soli fini della individuazione delle ICE", in quanto superflua; inoltre, il richiamo all'articolo 2, comma 1, lettera f), deve essere correttamente riferito alla lettera e);

- all'articolo 7, la parte iniziale del comma 2 va riformulata, ai fini di un più corretto coordinamento, come segue: "La struttura responsabile, inoltre, su richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, commi 1 e 2,"

- all'articolo 9, appare irrealistica l'individuazione della data di entrata in vigore del presente decreto come termine ultimo per l'individuazione e designazione delle ICE, per cui

sarebbe auspicabile individuare una soluzione alternativa che consenta di lasciare agli uffici preposti il tempo necessario per completare tale istruttoria;

- tenuto conto che la quasi totalità delle infrastrutture critiche sono strutture a rete distribuite su ampie porzioni del territorio nazionale, per cui appare problematica l'individuazione del "Prefetto territorialmente competente" come indicato al comma 2 dell'articolo 10, tale disposizione andrebbe modificata, indicando come Prefetto territorialmente competente quello della provincia in cui ha la sede legale il proprietario o il concessionario dell'infrastruttura designata;

-all'articolo 11, al fine di evitare ambiguità connesse all'impossibilità di individuare un Prefetto territorialmente competente per infrastrutture critiche formate da diverse installazioni, sarebbe opportuno riformulare il comma 2 come segue: "2. A livello locale, la responsabilità delle singole installazioni costituenti le ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.";

-all'articolo 12, considerata la difficoltà di individuare il Prefetto territorialmente competente e tenuto conto dell'opportunità che le informazioni richieste vengano trasmesse alle strutture responsabili, si suggerisce di riformulare il comma 8 come segue: "Ove l'ICE designata disponga già di un PSO ai sensi delle disposizioni normative vigenti, i Ministeri competenti, per tramite dei funzionari di cui al comma 3 dell'art. 11, si limitano ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B e ne informano la struttura responsabile.".